

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA SALA “LODRON BERTELLI”.

Art. 1 . Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'uso dei locali e delle strutture fisse di proprietà comunale localizzati nel piano rialzato dell'edificio “ex scuderie Palazzo Lodron Berelli” corrispondenti alla sala polivalente e agli annessi servizi igienici.

Art. 2 . Utilizzo della sala

La sala può essere utilizzata per lo svolgimento di

1. conferenze, riunioni, dibattiti, convegni, seminari, mostre, concerti, proiezioni, spettacoli teatrali ed altre iniziative culturali o di interesse pubblico
2. matrimoni, cerimonie e/o ricevimenti privati.

Art. 3. Soggetti richiedenti

Possono chiedere l'uso dei locali e delle strutture di cui all'art. 1, motivandone la richiesta, i seguenti soggetti:

- I cittadini residenti a Caderzone Terme ed altri soggetti che hanno legami significativi con Caderzone Terme;
- Associazioni culturali e sportive;
- Associazioni di volontariato;
- Comitati e gruppi di cittadini;
- Patronati sindacali, associazioni di categoria e ordini professionali;
- Organismi religiosi;
- Istituzioni scolastiche

Art. 4. Richiesta dei locali

I soggetti interessati ad usufruire delle strutture di cui all'art. 1 dovranno presentare preventivamente domanda redatta secondo l'allegato modello *sub A*) al

presente regolamento, da ritenersi vincolante quanto a contenuti obbligatori della richiesta da inoltrare.

Art. 5. Competenza e modalità di rilascio della concessione

La competenza al rilascio della concessione spetta al Sindaco, o all'Ufficio comunale dallo stesso espressamente delegato.

La concessione viene rilasciata in originale e copia; il primo viene consegnato al richiedente, la seconda viene tenuta agli atti del Comune ed annotata in apposito registro, che può essere tenuto anche su supporto informatico.

In relazione a particolari usi dei locali, nella concessione possono essere contenute prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste nel presente regolamento.

Art. 6. Priorità nell'uso e nella concessione

Nel caso di più domande relative agli stessi periodi, anche in parte coincidenti, la concessione viene rilasciata al soggetto che abbia presentato la domanda per primo; a tal fine fa fede la data e il timbro di protocollo del Comune.

Art. 7 Costi

La concessione in uso delle strutture di cui all'art. 1 è subordinata al pagamento, nel caso di eventi ricadenti nella tipologia di cui all'art. 2 comma 1 di una delle seguenti tariffe versate all'Economo comunale che ne lascia ricevuta:

LOCALI RISCALDATI

- richiedente residente o avente sede a Caderzone Terme:
 - € 300,00 il primo giorno (comprensivi di spese per pulizia locale);
 - € 100,00 per ogni giorno successivo.
- richiedente non residente o non avente sede a Caderzone Terme:
 - € 400,00 il primogiorno (comprensivi di spese per pulizia locale);
 - € 100,00 per ogni giorno successivo.

LOCALI NON RISCALDATI

- richiedente residente o avente sede a Caderzone Terme:
 - € 130,00 il primogiorno (comprensivi di spese per pulizia locale);
 - € 50,00 per ogni giorno successivo.
- richiedente non residente o non avente sede a Caderzone Terme:
 - € 230,00 il primogiorno (comprensivi di spese per pulizia locale);
 - € 50,00 per ogni giorno successivo.

Nel caso di celebrazione di matrimonio si applicano i prezzi di cui sopra, mentre nel caso di utilizzo della sala per ricevimenti privati come da Art. 2 comma 2 si applica una maggiorazione di 200 euro limitatamente al primo giorno di utilizzo.

Per attività di rilevante interesse pubblico e/o culturale, senza fini di lucro, l'uso della sala potrà essere concesso gratuitamente o previo pagamento delle sole spese di pulizia/riscaldamento.

Spetta al Sindaco la valutazione di tali casi.

Art. 8. Cauzioni e polizze assicurative

La concessione è subordinata al preventivo versamento di una cauzione, da versare all'Economo comunale, dell'importo di € 500,00.

La cauzione viene resa dopo la verifica da parte del personale comunale addetto, della verifica dello stato dei locali concessi in uso.

Art. 9. Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, ai locali e agli arredi degli stessi nei periodi di durata della concessione.

Il concessionario, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente regolamento, le ulteriori norme che disciplinano la materia.

In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività

esercitata entro i locali di cui ha ottenuto la concessione all'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi

Il concessionario ha inoltre i seguenti specifici obblighi:

- divieto di consentire l'accesso ai locali a persone estranee al soggetto richiedente.
- obbligo di custodire i locali mentre è in corso l'uso.
- obbligo di avvisare senza ritardo il Comune di eventuali problemi riscontrati nell'utilizzazione dei locali.
- obbligo di riconsegnare i locali nelle condizioni in cui il soggetto li aveva ricevuti in consegna.

Art. 10. Sospensione e revoca della concessione e casi di diniego

Il Sindaco o il soggetto a ciò espressamente delegato, può sospendere o revocare la concessione, in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico.

La concessione può, inoltre, essere sospesa o revocata per constatate irregolarità nell'utilizzo.

La concessione può essere negata quando il soggetto richiedente abbia reiteratamente utilizzato locali o strutture di proprietà del Comune di Caderzone Terme in maniera difforme dall'atto di concessione.